

Sentenza

n. 209 / 2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA composta dai seguenti magistrati: Presidente f.f. Giuseppe DI PIETRO Claudio **GUERRINI** Consigliere Khelena **NIKIFARAVA** Referendario – relatore ha emesso la seguente: **SENTENZA** nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 62077 del registro di Segreteria, promosso dal Procuratore regionale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 28 ottobre 2020 nei confronti del Sig. Andrea ORDOFENDI, C.F. RDFNDR69S18G491L, nato il 18 novembre 1969 a Pescia (PT) ed ivi residente in Piazza G. C. Pupilli n. 5, rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Betti (C.F. BTTRCR71S10A561T, indirizzo PEC per le comunicazioni riccardo.betti@pec.avvocatipistoia.it), presso il cui Studio in Montecatini Terme (PT), Via del Salsero n. 57 è elettivamente domiciliato, come da procura in atti; **VISTO** l'atto di citazione e i documenti tutti del giudizio; **ESAMINATI** gli atti e i documenti di causa; **UDITI** nella pubblica udienza del 9 novembre 2022, con l'assistenza del Segretario dott. Andrea Pitzalis, il relatore referendario Khelena Nikifarava e il Vice Procuratore Generale

Chiara Imposimato, nessuno presente per il convenuto;	
Ritenuto in	
FATTO	
I. Con atto di citazione depositato in data 28 ottobre 2020, la	
Procura regionale presso questa Sezione Giurisdizionale	
esercitava l'azione di responsabilità per danno erariale nei	
confronti del Sig. Andrea ORDOFENDI , dipendente del Comune	
di Pescia (PT), chiedendone la condanna al risarcimento del	
danno arrecato all'Amministrazione di appartenenza,	
quantificato nella somma complessiva di € 3.198,52 (oltre	
rivalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio), di cui €	
198,52 a titolo di danno patrimoniale diretto corrispondente	
agli oneri per il datore di lavoro delle 2 giornate di assenza (il 29	
e il 30 maggio 2017) per cui è stato presentato un certificato	
medico poi rivelatosi un falso materiale e € 3.000,00 a titolo di	
danno all'immagine.	
La <i>notitia damni</i> è costituita dalla nota del Segretario Generale	
del Comune di Pescia (PT), indirizzata alla Procura Regionale in	
data 11 luglio 2017 ed avente ad oggetto "Contestazione di	
addebito disciplinare dipendente ORDOFENDI ANDREA". Nella	
nota il Segretario Generale rendeva noto che il Comune di Pescia	
aveva contestato al Sig. Ordofendi l'infrazione disciplinare di cui	
all'art. 55- <i>quater</i> , comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 165/2001 per	
aver prodotto a giustificazione della propria assenza una	
certificazione medica, presumibilmente, in tutto o in parte falsa.	
2	

Nel corso dell'istruttoria, il Comune di Pescia (PT) precisava che	
nessun articolo di stampa, né servizi televisivi avevano dato	
notizia al pubblico del fatto illecito, mentre il procedimento	
disciplinare nei confronti del dipendente veniva sospeso e	
riavviato più volte, in relazione all'evolversi prima dell'indagine e	
poi del processo penale.	
In merito alla quantificazione del danno erariale contestato, la	
Procura Regionale precisava che il danno patrimoniale derivante	
da condotte di assenteismo era quantificato	
dall'Amministrazione di appartenenza in misura di € 99,26 per	
ciascuna delle due giornate di assenza ingiustificata (29 e 30	
maggio 2017), pari al costo giornaliero del dipendente	
comprensivo di oneri e tredicesima mensilità, per un totale di €	
198,52.	
Con riferimento al danno all'immagine, la Procura Regionale	
evidenziava in primo luogo la non necessità per le condotte	
tipizzate dall'art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001 della	
condanna in sede penale con sentenza passata in giudicato. Ai	
fini della quantificazione del danno all'immagine in misura di €	
3.000,00, pur in assenza di un <i>clamor</i> mediatico, la Procura	
Regionale riteneva rilevanti i seguenti elementi: "il procedimento	
penale in corso, il ruolo rivestito dal dipendente comunale nel suo	
ambito lavorativo, il procedimento disciplinare in essere", nonché	
"la particolare "odiosità" del metodo adoperato che ha	
caratterizzato la condotta fraudolenta finalisticamente orientata	
3	

all'indebita percezione di benefici patrimoniali". Pertanto, in	
applicazione di "criteri di natura oggettiva (inerenti alla natura del	
fatto, alle modalità di perpetrazione dell'evento pregiudizievole,	
alla reiterazione dello stesso), di natura soggettiva (legati al ruolo	
del pubblico dipendente nell'ambito della P.A.) e di natura sociale	
(legati alla negativa impressione suscitati nella opinione pubblica	
locale ed anche all'interno della stessa P.A., considerando che la	
diffusione della notizia non integra, dunque, la lesione del bene	
tutelato, ma ne indica semplicemente la dimensione".	
Con sentenza del Tribunale di Pistoia n. 1515 del 28 ottobre 2021	
(non definitiva, in quanto attualmente è pendente il giudizio	
d'appello, con l'udienza di discussione non ancora fissata), il Sig.	
Ordofendi veniva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 55-	
quinquies del d.lgs. n. 165/2001 e per l'effetto condannato alla	
pena di anni 1 di reclusione ed euro 500,00 di multa, oltre al	
pagamento delle spese processuali.	
In particolare, la sentenza penale di primo grado accertava la	
falsità materiale del certificato medico giustificativo dell'assenza	
del Sig. Ordofendi nelle giornate del 29 e del 30 maggio 2017,	
apparentemente sottoscritto dal dott. Angelo Nuti, in servizio	
presso l'U.O.C. Neurologia dell'Azienda U.S.L. di Viareggio,	
redatto su carta intestata della predetta struttura sanitaria, con	
diagnosi "cervicalgia acuta", prescrizione di due giorni di assoluto	
riposo e dicitura "impossibilitato l'invio telematico". Il predetto	
certificato veniva trasmesso dall'odierno convenuto	
4	

all'Amministrazione di appartenenza via e-mail in data 31 maggio	
2017, mentre il successivo 9 giugno 2019 il Sig. Ordofendi	
trasmetteva al Comune di Pescia (PT), sempre a mezzo e-mail, un	
nuovo certificato medico, rilasciato sempre in data 29 maggio	
2017 a firma del dott. Antonino Caputo dell'Azienda U.S.L. 3 di	
Pistoia, con diagnosi "fimosi con sindrome febbrile" e prescrizione	
di 5 giorni di riposo, ma non idoneo a giustificare l'assenza dal	
lavoro, in quanto rilasciato in sede di visita privata, al di fuori	
dell'orario di servizio. L'odierno convenuto sosteneva che il primo	
certificato sarebbe stato trasmesso per un mero errore di	
allegazione, quindi chiedeva all'Amministrazione di fare	
riferimento a questo secondo certificato, con diversa diagnosi.	
Inoltre, la sentenza penale dava atto della regolare trasmissione	
telematica al Comune di Pescia (PT) del certificato medico	
rilasciato dal dott. Marco Rigutini, medico del S.S.N., con	
prognosi dal 31 maggio al 12 giugno 2017, e della	
documentazione medica attestante un ricovero ospedaliero del	
Sig. Ordofendi in data 31 maggio 2017.	
II. All'esito del procedimento istruttorio, in data 21 luglio 2020	
la Procura regionale emetteva l'invito a dedurre in relazione alle	
contestazioni di cui sopra; la notifica si perfezionava in data 24	
luglio 2020, con il ritiro dell'atto da parte del Sig. Ordofendi	
presso la casa comunale del Comune di Pescia.	
Decorso <i>inutiliter</i> il termine di 45 giorni assegnato per la	
presentazione di deduzioni o per la richiesta di audizione	
5	
	1

personale, la Procura regionale esercitava l'azione di	
responsabilità per danno erariale, depositando l'atto di citazione	
in data 28 ottobre 2020.	
III. Il convenuto si costituiva in giudizio in data 7 luglio 2021,	
con comparsa di costituzione a firma dell'Avv. Riccardo Betti del	
Foro di Pistoia, chiedendo, in via principale, di "dichiarare	
inammissibile o comunque rigettare per l'infondatezza la domanda	
proposta dalla Procura attrice; per l'effetto mandare assolto	
l'Ordonfendi Andrea da qualsiasi addebito; in via estremamente	
gradata e salvo gravame, nell'esercizio del potere riduttivo nella	
sua massima estensione, ridurre l'addebito posto a carico del	
convenuto".	
A sostegno delle predette conclusioni, la difesa del convenuto	
insisteva che l'invio del certificato materialmente falso, attribuito	
al dott. Nuti, sarebbe avvenuto per mero errore, mentre il Sig.	
Ordofendi era in possesso del certificato del dott. Caputo con	
l'indicazione di diagnosi "fimosi serrata", esattamente	
corrispondente alla patologia per cui l'odierno convenuto veniva	
sottoposto all'intervento chirurgico presso l'U.O. Chirurgia	
Generale dell'A.USL 3 di Pistoia in data 31 maggio 2017, di cui	
la difesa allegava anche la relazione clinica di dimissione con i	
dettagli dell'intervento eseguito e la terapia domiciliare	
postoperatoria prescritta. Pertanto non vi sarebbe stato alcun	
danno arrecato all'Amministrazione di appartenenza, in quanto	
il Sig. Ordofendi era oggettivamente impossibilitato a recarsi al	
6	

lavoro nei giorni 29 e 30 maggio 2017 a causa della patologia	
sofferta.	
All'odierna udienza – nessuno presente per il convenuto – il PM	
contabile insisteva per l'accoglimento integrale della domanda.	
La causa è, quindi, stata trattenuta in decisione.	
Considerato in	
DIRITTO	
Con riferimento al merito della vicenda, il Collegio è dell'avviso	
che la domanda attorea nei confronti del convenuto Ordofendi	
meriti l'accoglimento, anche se con la riduzione del <i>quantum</i> del	
danno.	
La circostanza dell'invio all'Amministrazione di un certificato	
medico materialmente falso per giustificare l'assenza dal lavoro,	
oltre ad essere accertata in sede penale con sentenza del	
Tribunale di Pistoia n. 1515 del 28 ottobre 2021 di condanna per	
il reato di cui all'art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001, è	
pacificamente riconosciuta anche dallo stesso Sig. Ordofendi.	
La tesi difensiva, sostenuta dal Sig. Ordofendi in sede penale, per	
cui l'elaborazione del predetto certificato falso sarebbe stata	
eseguita "per gioco", al fine di insegnare al figlio adolescente le	
possibilità di rielaborazione grafica dei documenti (il falso	
certificato attribuito al dott. Nuti e trasmesso	
all'Amministrazione risulta predisposto mediante la	
rielaborazione di un precedente diverso certificato effettivamente	
rilasciato dal medico) e che poi l'invio del predetto certificato falso	
7	
	I.

sarebbe avvenuto per mero errore nell'allegare all'e-mail il	
documento falso invece di quello vero, appare poco credibile nel	
contesto complessivo dei fatti.	
Infatti, il certificato "vero" del Dott. Antonino Caputo non era	
idoneo a giustificare l'assenza dal lavoro, in quanto rilasciato in	
sede di visita privata, al di fuori dell'orario di servizio, mentre il	
certificato "falso" trasmesso all'Amministrazione conteneva la	
dicitura "impossibilitato l'invio telematico" proprio per	
giustificare tale assenza.	
La circostanza che il Sig. Ordofendi fosse effettivamente affetto	
dalla patologia che gli impediva la possibilità di recarsi al lavoro	
e che dopo due giorni di assenza ingiustificata per malattia	
l'odierno convenuto fosse ricoverato in ospedale e sottoposto ad	
un intervento chirurgico, non toglie il disvalore alla condotta	
della predisposizione di un certificato materialmente falso poi	
trasmesso all'Amministrazione per giustificare la propria assenza	
dal servizio.	
La norma incriminatrice dell'art. 55-quinquies, comma 1, del	
d.lgs. n. 165/2001 sanziona la condotta di colui che "giustifica	
l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o	
falsamente attestante uno stato di malattia". Pertanto, sono	
autonomamente sanzionate sia la falsità ideologica in merito allo	
stato di malattia sia l'utilizzo di una certificazione medica	
materialmente falsa, proprio per l'elevato disvalore sociale di	
entrambi i predetti comportamenti.	
8	

Pertanto, il solo utilizzo della certificazione medica	
materialmente falsa è sufficiente a determinare le conseguenze	
tipiche delle condotte di assenteismo fraudolento, nonostante lo	
stato di malattia effettivo del Sig. Ordofendi e a prescindere dalle	
motivazioni soggettive, razionali o meramente futili, per cui	
l'odierno convenuto si sia determinato ad elaborare il certificato	
falso poi effettivamente trasmesso all'Amministrazione,	
integrando in tal modo la fattispecie tipica dell'art. 55-quinquies,	
comma 1, del d.lgs. n. 165/2001.	
Risulta pertanto ricorrente nella fattispecie il presupposto della	
falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'utilizzo di	
un certificato medico falso che costituisce il presupposto anche	
per il risarcimento del conseguente danno all'immagine	
dell'Amministrazione a norma dell'art. 55-quinquies del d.lgs. n.	
165/2001, oltre che del danno patrimoniale diretto da	
retribuzioni indebitamente percepite durante l'assenza	
falsamente giustificata.	
Infatti, la specialità delle norme in materia di assenteismo	
fraudolento rende indebita la percezione delle retribuzioni nel	
periodo dell'assenza ingiustificata, perché corrispondenti ad un	
esborso non dovuto, anche se il dipendente avrebbe potuto	
giustificare altrimenti la propria assenza. Infatti, nessuna utilità	
 può essere derivata all'Amministrazione da una prestazione	
lavorativa mancante e la condotta fraudolenta di falso tenuta	
dall'interessato preclude la possibilità di ritenere giustificata <i>ex</i>	
9	
	1

post l'assenza dal servizio, non essendo esigibile dal datore d	i
lavoro un dovere di cooperazione in buona fede in presenza d	i
una frode da parte del dipendente.	
Pertanto, risultano integrati gli estremi della responsabilità	L
amministrativa per danno patrimoniale diretto, essendo)
comprovata la sussistenza di tutti gli elementi tipici della	L
responsabilità erariale segnatamente costituiti da: a) rapporto di	i i
servizio fra danneggiante e danneggiato; b) condotta	
antigiuridica; c) elemento psicologico; d) pregiudizio finanziario	
pubblico; e) nesso eziologico tra condotta illecita ed evento	
dannoso.	
Il danno patrimoniale diretto deve essere quantificato in misura	
di retribuzione lorda risultante dalla nota del 16 gennaio 2020)
del Comune di Pescia. In particolare, rispetto al costo giornaliero	1
di € 99,26, determinato tenuto conto del costo totale annuo di €	
30.970,44, comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione e	3
della tredicesima mensilità, occorre prendere a riferimento il rigo)
relativo alla retribuzione lorda annua, pari a € 21.000,84.	
Ciò in conformità al principio di diritto espresso dalle Sezion	i
riunite della Corte dei conti n. 24/2020/QM.	
Pertanto, la misura di danno patrimoniale diretto deve essere	
rideterminata in € 134,62 (€ 67,31 per due giornate), importo da	L
ritenersi comprensivo della rivalutazione monetaria.	
In merito al <i>quantum</i> del danno all'immagine, in sede di	
determinazione equitativa ex art. 1226 e 2056 c.c., il Collegio	
10	

ritiene necessario tenere conto, da un lato, dell'oggettiva gravità	
della condotta di falso materiale, e, dall'altro lato, dell'assenza	
del <i>clamor</i> mediatico e del ridotto danno patrimoniale	
all'Amministrazione. Pertanto, si ritiene che il danno	
all'immagine da assenteismo debba essere equitativamente	
determinato in complessivi € 500,00, importo comprensivo di	
rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali dal deposito	
della sentenza al soddisfo.	
La condotta dolosa esclude la possibilità di ricorso al potere	
riduttivo.	
In relazione a tutto quanto sopra precede, il Sig. Ordofendi deve	
essere condannato a risarcire al Comune di Pescia il danno	
erariale complessivo di € 634,62, di cui € 500,00 a titolo di danno	
all'immagine e € 134,62 a titolo di danno patrimoniale diretto.	
Sui predetti importi, da ritenersi già comprensivi della	
rivalutazione monetaria, sono dovuti gli interessi legali dal	
deposito della sentenza fino al soddisfo.	
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo a favore dello,	
Stato, seguono la soccombenza.	
P.Q.M.	
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione	
Toscana, in composizione collegiale, definitivamente	
pronunciando sul giudizio in epigrafe, in parziale accoglimento	
della domanda proposta dalla Procura erariale, condanna il	
convenuto Sig. Andrea Ordofendi al pagamento in favore del	
11	

Comune di Pescia della somma di € 634,62 (con	mprensiva di	
rivalutazione monetaria), di cui € 500,00 a tito	olo di danno	
all'immagine e € 134,62 a titolo di danno patrimor	niale diretto,	
con interessi legali dal deposito al soddisfo.		
Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono	o liquidate a	
favore dello Stato nella misura pari a €. 304	1,00.= (Euro	
Trecentoquattro/00.=)		
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 9 nov	rembre 2022.	
L'Estensore Il Presidente f.	.f.	
Khelena Nikifarava Giuseppe di Pi	etro	
F.to digitalmente F.to digitalment	e	
Depositata in Segreteria il 27 giugno 2023		
Il Funzionario	0	
Dott. Simonetta	Agostini	
F.to digitalmer	nte	
-		
12		